

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Lara Filippini e cofirmatari  
Per il Gruppo UDC  
Deputata al Gran Consiglio

### Interrogazione 13 settembre 2013 n. 209.13

#### Permessi e condanne: di pari passo per un'integrazione agevolata dei criminali?

Signora deputata,

rispondiamo al suo atto parlamentare citato a margine nei termini che seguono.

Preliminarmente, constatiamo come si renda necessario rammentare – una volta di più – i limiti cui deve sottostare la Sezione della popolazione (SP) nell'accertamento dei precedenti penali e dei procedimenti penali pendenti relativi a persone straniere provenienti dai Paesi dell'UE/AELS, i quali intendono trasferirsi o lavorare in Svizzera. Non si può inoltre ignorare come a più riprese il tema sia stato oggetto di dichiarazioni fuorvianti che denotano una scarsa conoscenza della materia e che provocano grande confusione attorno a questo argomento. Di conseguenza, con la presente risposta è nostra intenzione portare chiarezza al riguardo, con l'auspicio di risvegliare negli attori politici e istituzionali la volontà di affrontare insieme la problematica al fine di trovare soluzioni praticabili e compatibili con il quadro giuridico vigente in materia di stranieri.

In questo contesto è opportuno rammentare che la tematica è già stata più volte affrontata – ancora non molto tempo fa – mediante le risposte ad atti parlamentari e che citiamo a titolo d'esempio qui di seguito:

- interrogazione 28 marzo 2013 n. 67.13 (Daniele Caverzasio) "Sollecito come ha ottenuto il permesso B?", evasa in data 9 aprile 2013;
- interrogazioni 17 febbraio 2011 n. 35.11 (Giorgio Galusero) "Perché? (Brutale aggressione a Bellinzona)" e 18 febbraio 2011 n. 36.11 (Lorenzo Quadri) "Mancata espulsione di Edwin Hiraldo Rodriguez: verifiche approfondite sulla Sezione della popolazione", evase congiuntamente in data 26 ottobre 2011;
- mozione inviata al Consiglio federale il 17 aprile 2013 n. 13.3323 (Lorenzo Quadri) dal titolo "Cittadini dell'UE che chiedono di trasferirsi in Svizzera. Richiesta di informazioni sui precedenti penali".

Giusta l'art. 1 cpv. 1 Allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito: ALC; RS 0.142.112.681), "le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente, i membri della loro famiglia ai sensi dell'articolo 3 del presente Allegato [...] dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi". Infatti, "i diritti garantiti per legge conformemente all'ALC sottostanno alla sola riserva delle misure per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" (cfr. Istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione/UFM, II.10.3.1, stato al 05.2014). L'art. 5 Allegato I ALC cristallizza tale principio nella misura in cui

sancisce che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Il cpv. 2 della predetta norma rimanda esplicitamente alle Direttive 64/221/CEE, 72/94/CEE e 75/35/CEE. In questo senso, la Direttiva 64/221/CEE del Consiglio della Comunità economica europea specifica come *“il Paese ospitante può, quando lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del richiedente. Tale consultazione non può avere carattere sistematico”* (cfr. art. 5 cpv. 2 Direttiva 64/221/CEE del Consiglio della Comunità economica europea per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica). Nelle istruzioni elaborate dall'UFM concernenti l'Accordo sulla libera circolazione delle persone vengono oltremodo dettagliati i limiti entro i quali le nostre autorità possono richiedere l'estratto del casellario giudiziale: *“In virtù delle direttive menzionate all'art. 5 Allegato I dell'ALC, per i cittadini UE/AELS, i loro familiari e i prestatori di servizi distaccati, nel corso della procedura di ammissione si può richiedere un tale estratto solo in singoli casi debitamente motivati. Non è inoltre possibile informarsi sistematicamente presso le autorità del Paese di provenienza dell'interessato (art. 5 Direttiva 64/221 CEE). Le autorità in Svizzera devono essere a conoscenza di fatti concreti che giustifichino la richiesta di un estratto del casellario giudiziale per motivi legati all'ordine e alla sicurezza pubblici. Tale è il caso, ad esempio, allorché l'interessato figura nel sistema SIMIC/Ripo”* (cfr. Istruzioni UFM, n. 2.4.2, stato al 05.2014). In definitiva, la richiesta sistematica di informazioni sui precedenti penali o sui procedimenti giudiziari pendenti all'estero, non è possibile. E tale divieto deriva direttamente dall'acquis comunitario, il quale può essere *“messo in discussione soltanto rinegoziando l'ALC”* (cfr. Parere del Consiglio federale del 12 giugno 2013 sulla mozione Lorenzo Quadri del 17 aprile 2013, n. 13.3323, pag. 2). Il medesimo concetto è stato ribadito dalla Consigliera federale Simonetta Sommaruga in occasione della sessione parlamentare del 23 settembre 2013 interpellata dal Deputato Pierre Rusconi sulla questione relativa alla possibilità di richiedere l'estratto del casellario giudiziale ai cittadini comunitari che fanno richiesta di un permesso di soggiorno ([http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4910/421266/f\\_n\\_4910\\_421266\\_421380.htm](http://www.parlament.ch/ab/frameset/f/n/4910/421266/f_n_4910_421266_421380.htm)). La SP non ha pertanto altra alternativa se non quella di ossequiare le predette normative e direttive nell'adempimento dei compiti ad essa affidati.

Fatta questa necessaria premessa, procediamo ora nel rispondere alle domande poste.

### **1. Chi è il funzionario che ha rilasciato i permessi di dimora ai due condannati?**

Giusta l'art. 142 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (RL 2.4.1.1), *“l'interrogazione è la domanda formulata per iscritto, da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d'interesse pubblico generale, che deve essere indicato nel testo”*. Pertanto, sulla scorta di tale disposto di legge, considerati inoltre gli art. 11 e segg. della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP, RL 1.6.1.1), ritenuto come tra l'altro l'interrogante neppure abbia fatto alcun accenno a supporto di un'eventuale rilevanza ai sensi della precitata norma, il Governo ritiene di non dover fornire tale nominativo, poiché esso non riveste il carattere di interesse pubblico generale così come sancito dalle citate norme cantonali.

### **2. Si è proceduto a un controllo della fedina penale in Italia prima di procedere al rilascio di tale permesso?**

Tenuto conto di quanto esposto in ingresso, al momento in cui gli istanti hanno presentato la richiesta di rilascio di un permesso di dimora “B” UE/AELS, la documentazione esibita alla SP non consentiva di procedere ad un ulteriore accertamento circa le loro pendenze penali in Italia, in quanto a quel tempo, dalle informazioni a disposizione dei servizi competenti, non potevano essere desunti indizi concreti tali da giustificare una qualsivoglia pretesa in tal senso.

### 3. Com'è possibile che neanche negli uffici preposti al rilascio della rendita di disoccupazione e prestazioni di assistenza ci si sia accorti di tutto ciò? Chi è il responsabile?

Nel rispondere alla presente domanda, va innanzitutto considerato come lo Stato sia tenuto per legge ad erogare le prestazioni assistenziali a coloro i quali soddisfano le condizioni poste dalla Legge sull'assistenza sociale (LAS, RL 6.4.11.1) e ciò al fine di garantire il raggiungimento del minimo vitale. La situazione penale del beneficiario di principio non ha alcun effetto sul diritto all'erogazione della prestazione assistenziale e neppure sul diritto alle indennità di disoccupazione. Questo genere di prestazioni, a determinate condizioni, può infatti essere rifiutato o sospeso solo a fronte di un'eventuale carcerazione (cfr. anche risposta all'interrogazione 28 aprile 2014 n. 92.14 (Daniele Caverzasio) dal titolo "Permesso B ed assistenza: giro di vite). Nell'ambito della Legge sull'assistenza sociale e del relativo regolamento, il Comune, giusta l'art 52 lett. a, b e c della precitata legge, è competente per fornire al cittadino le informazioni sulle prestazioni assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie, sulle condizioni per accedere alle stesse e per aiutare il richiedente ad ottenere tutta la documentazione necessaria per presentare la relativa domanda. Conformemente all'art. 52 lett. d Legge sull'assistenza sociale, il Cantone porta a conoscenza del Comune quei cittadini residenti che godono delle prestazioni assistenziali, in modo tale che il medesimo possa coadiuvare *"i servizi cantonali nelle indagini che si rendessero necessarie per verificare le condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di tali prestazioni"*. Da ultimo, giusta l'art. 52 lett. f Legge sull'assistenza sociale, il Comune formula all'attenzione del Cantone un preavviso, di principio vincolante, riguardante le prestazioni assistenziali erogate ad un cittadino residente.

La famiglia che ha goduto di aiuti assistenziali era regolarmente domiciliata in un Comune presso la cui cancelleria ha inoltrato una domanda per l'ottenimento di prestazioni assistenziali ai sensi della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps, RL 6.4.1.2). Nel caso specifico, le condizioni per beneficiare di questi aiuti erano soddisfatte. Ad ogni buon conto, per quanto attiene alle indennità di disoccupazione, dopo aver esperito i dovuti controlli, è emerso come le persone oggetto di questa interrogazione non ne abbiano beneficiato. Oltre a ciò, si rimarca come la legge non consenta di penalizzare i famigliari, nemmeno nel caso in cui vi siano delle procedure penali in corso nei confronti di un membro della famiglia che percepisce prestazioni da parte della pubblica assistenza.

L'occasione è propizia per ricordare come, in base all'ALC, la dipendenza dalle prestazioni assistenziali non costituisca di per sé un motivo di rifiuto del permesso o di allontanamento di lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC. In linea di principio, la persona straniera proveniente da uno dei Paesi dell'UE/AELS che non ha più diritto a percepire le indennità di disoccupazione e la quale non è in grado di dimostrare di disporre per sé e per i membri della propria famiglia di mezzi finanziari sufficienti come richiesto dall'art. 24 cpv. 1 lett. a Allegato I ALC, incorre nella revoca o nel non rinnovo del proprio permesso di dimora. Le persone alla ricerca di un posto di lavoro e beneficiarie di una rendita di disoccupazione vanno invece considerate come dei "lavoratori" ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Infatti, "la revoca del permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o del permesso di dimora UE/AELS è [inoltre] esclusa se: a) il lavoratore dipendente non svolge più attività lucrativa a causa di un'inabilità temporanea al lavoro dovuta a malattia o infortunio oppure a causa di una disoccupazione involontaria" (art. 6 cpv. 6 Allegato I ALC; cfr. Istruzioni UFM, II.10.1.2, stato al 05.2014).

Giova poi illustrare gli avvicendamenti che hanno condotto alla concretizzazione di un sistema che regola lo scambio di informazioni tra gli uffici competenti per l'erogazione delle prestazioni sociali e l'UM. Il 6 giugno 2001 il Consiglio di Stato aveva deciso – sulla scorta della giurisprudenza all'epoca vigente – che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento era tenuto a segnalare all'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione le persone straniere per le quali veniva erogata una prestazione assistenziale da più di 18 mesi o dove l'ammontare della prestazione era

superiore ai CHF 50'000.--. Il 5 luglio successivo, lo scrivente Consiglio aveva quindi sancito che l'Ufficio delle prestazioni e l'Ufficio dell'assicurazione malattie dell'Istituto delle assicurazioni sociali erano tenuti a segnalare all'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione le persone straniere titolari di un permesso di dimora temporaneo "L" o di dimora "B" CE/AELS che soggiornavano senza esercitare un'attività lucrativa e le persone già residenti le quali si erano formalmente impegnate al sostentamento di queste ultime con la sottoscrizione di una garanzia finanziaria e di sostentamento, che facevano richiesta delle prestazioni complementari, di altre prestazioni sociali ai sensi della Legge, che non ottemperavano l'obbligo di assicurarsi contro le malattie o che mancavano di onorare i relativi premi". Solo con l'entrata in vigore della Legge federale sugli stranieri (LStr, SR 142.20) e dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, SR 142.201) il 1. gennaio 2008, l'assistenza amministrativa tra queste autorità è stata rafforzata. Difatti, giusta l'art. 82 cpv. 5 OASA, le autorità competenti per l'erogazione di prestazioni dell'aiuto sociale sono ora tenute a comunicare spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione il ritiro di tali prestazioni da parte di stranieri. Grazie a ciò, l'UM può accertare se lo scopo del soggiorno e i mezzi finanziari necessari al sostentamento dello straniero siano ancora presenti e, se i presupposti sono dati, procedere alla revoca del permesso di dimora. Da allora questo scambio di informazioni è andato vieppiù intensificandosi, fino alla situazione attuale, dove si è giunti ad ottenere in maniera regolare delle segnalazioni spontanee da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, del Servizio centrale delle prestazioni sociali ma anche dalla Sezione del lavoro per il tramite degli Uffici regionali di collocamento, al fine di una migliore assistenza amministrativa e della lotta contro gli abusi delle prestazioni sociali. Tra l'UM e l'IAS vige da diverso tempo uno scambio di informazioni costante sui casi di cittadini stranieri che beneficiano di prestazioni AFI/API. Da un lato l'UM, al momento di rinnovare o di rilasciare un permesso domanda all'IAS se una determinata persona percepisce aiuti sociali (tra questi anche AFI/API). L'IAS segnala d'ufficio all'UM i casi di API laddove queste prestazioni si sostituiscono all'aiuto sociale. Si tratta di quelle fattispecie per le quali occorre ritenere esservi una dipendenza dagli assegni cantonali di complemento assimilabile alla dipendenza dall'aiuto sociale e, meglio, di quei casi dove, se non vi fosse la possibilità di ottenere gli API, occorrerebbe ricorrere all'assistenza.

Inoltre, a partire dal 1. gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove disposizioni legali che vincolano le Autorità d'esecuzione della LADI (Casse di disoccupazione oppure Ufficio regionali del lavoro; URC) a comunicare spontaneamente alle Autorità di migrazione i dati degli stranieri la cui situazione particolare necessita un esame del loro status in Svizzera sotto il profilo del diritto in materia di stranieri [cfr. Circolare comune UFM-SECO del 24.3.2014; cfr anche art. 97 cpv. 3 lett. e LStr e art. 97a cpv. 1 lett. b<sup>ter</sup> della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0)]. Ciò avviene in particolare se durante il primo anno di soggiorno in Svizzera un cittadino di uno Stato UE/AELS si rivolge a un Ufficio regionale di collocamento per cercare un impiego oppure laddove venga emanata una decisione di diniego del diritto alle indennità di disoccupazione o d'inidoneità al collocamento.

Il Consiglio federale ha dipoi avviato e frattanto concluso una procedura di consultazione, la quale prevede la modifica della LStr, della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC, RS 831.30), così come dell'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP, RS 142.203). Tra le novità proposte, vi è pure quella dell'introduzione di una base legale sufficiente che consenta uno scambio automatico di informazioni tra gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari e le autorità degli stranieri. Il Consiglio di Stato ha appoggiato e sostenuto in maniera convinta la creazione di tale base legale (cfr. presa di posizione del Governo 15 ottobre 2014 in merito alla procedura di consultazione concernente la libera circolazione delle persone e immigrazione: misure nel settore della lotta contro gli abusi). Grazie inoltre all'art. 11 della Legge federale concernente i provvedimenti di lotta contro il lavoro nero (LNN, RS 822.41), entrata anch'essa in vigore il 1° gennaio 2008, è stata creata la base legale necessaria ad un'assistenza amministrativa più intensa ed efficiente.

L'occasione permette infine di ribadire la rilevanza del ruolo dei Comuni nel contesto dei compiti di controllo e segnalazione di irregolarità ai servizi cantonali. Essi, in quanto autorità più prossima alla cittadinanza, meglio riesce a ravvisare elementi che potrebbero portare alla luce potenziali comportamenti abusivi da parte di beneficiari di prestazioni e aiuti statali. Un'efficace lotta contro gli abusi di prestazioni è impossibile senza la preziosa collaborazione dei Comuni.

**4. Quali verifiche vengono effettuate prima di dare semaforo verde alla smania d'importare stranieri che sembra imperversare nella Berna federale, ma oggi anche in Ticino?**

Per quanto attiene alle verifiche svolte prima di emettere un permesso con attività lucrativa (permesso di lavoro per frontalieri "G", permesso di soggiorno di breve durata "L" e permesso di soggiorno "B"), a cittadini stranieri provenienti dai Paesi UE-27/AELS, la SP richiede che, unitamente al formulario con la richiesta di rilascio dei citati permessi, vengano allegati i seguenti documenti: il contratto di lavoro e un contratto di locazione confacente. Nel formulario necessario per la richiesta di rilascio del permesso è inoltre inserita esplicitamente la richiesta dell'autorità degli stranieri volta a sapere se la persona ha interessato le autorità di Polizia e giudiziarie in Svizzera o all'estero. Relativamente a quest'ultimo documento, si sottolinea come il medesimo consenta – nei casi in cui una persona straniera risponda in maniera veritiera e laddove presenti condanne penali già cresciute in giudicato o delle pendenze penali – di svolgere ulteriori e puntuali accertamenti sulla situazione dell'interessato. Si aggiunga come la SP svolge una verifica sistematica nel sistema RIPOL, il quale informa se una persona è soggetta a un divieto di entrata oppure se è attualmente ricercata dalle autorità di polizia o penali. Il sistema RIPOL, tuttavia, non permette di venire a conoscenza di eventuali condanne a carico dell'interessato.

**5. Cosa intende fare il Consiglio di Stato per evitare che in futuro tale leggerezza nella concessione dei permessi di dimora abbia a ripetersi?**

Preliminarmente, il Governo puntualizza come da parte dei Servizi preposti al rilascio dei permessi di soggiorno per persone straniere non è emersa alcuna leggerezza nella concessione dei permessi oggetto del presente atto parlamentare e, più in generale, di altri permessi per persone straniere. La SP è tenuta ad applicare il quadro normativo esposto nell'introduzione alla presente risposta e ciò avviene in maniera diligente, scrupolosa e nel rispetto delle normative e della giurisprudenza in merito.

Per quanto attiene alle misure per arginare gli effetti negativi causati dalla mancanza dell'obbligatorietà di presentare l'estratto del casellario giudiziale del Paese di provenienza dell'interessato, si segnala che il Dipartimento delle istituzioni sta portando avanti con il Ministero pubblico delle discussioni, già affrontate in passato, in merito al tema dell'assistenza amministrativa tra la SP e l'autorità penale, al fine di trovare una soluzione compatibile con il quadro giuridico vigente che consenta lo scambio automatico delle informazioni relative all'avvio di procedimenti penali nei confronti di cittadini stranieri concernenti reati di una certa entità che potrebbero giustificare degli approfondimenti per motivi di ordine e sicurezza pubblici. Va comunque menzionato che per effetto dei diritti conferiti dall'ALC ai cittadini delle parti contraenti, il semplice fatto di essere stato condannato per dei reati penali non è ancora motivo sufficiente per determinare il rifiuto, rispettivamente la revoca di un permesso UE/AELS. Le condanne penali possono essere prese in considerazione soltanto se le circostanze che le hanno determinate indicano un comportamento personale tale da costituire una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Determinanti per la definizione di queste due nozioni sono le Direttive 64/221 CEE, 72/194 CEE e 75/35 CEE nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. Istruzioni UFM, II.10.3.1., stato al 05.2014). Per meglio comprendere la portata e gli effetti pratici di quanto precede, rimandiamo alla risposta presentata in forma congiunta il 26 ottobre 2011 relativa alle già citate interrogazioni 17 febbraio 2011 n. 35.11 (Giorgio Galusero): "Perché? (Brutale aggressione a Bellinzona)" e 10 febbraio 2011

n. 36.11 (Lorenzo Quadri): "Mancata espulsione di Edwin Hiraldo Rodriguez: verifiche approfondite sulla Sezione della popolazione" e ai rinvii giurisprudenziali ivi citati. Nella medesima vengono difatti esposte delle fattispecie in cui l'Alta Corte ha sconfessato le decisioni negative cantonali relative a cittadini stranieri con numerose condanne a loro carico. In aggiunta a ciò, la Direzione del Dipartimento delle istituzioni ha inviato in data 18 settembre 2013 una puntuale missiva alla Consigliera federale Simonetta Sommaruga, domandando la reintroduzione dell'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale ai cittadini provenienti dai Paesi dell'UE. Nella sua risposta, la Consigliera federale ha espresso tutta la sua comprensione per le preoccupazioni del nostro Cantone ed ha affermato di voler difendere per il tramite dell'UFM dinnanzi alla Commissione europea la prassi cantonale relativa all'autocertificazione attuata dalla SP. Al contrario, la stessa ha ribadito che la richiesta sistematica del casellario giudiziale del Paese di provenienza è contraria all'*acquis* comunitario e in quanto tale non può essere in alcun modo tutelata dalle autorità federali.

È altresì bene sottolineare come la problematica riguardante il rilascio di permessi a favore di persone che si sono rese protagoniste di fronte alla giustizia penale è ormai da tempo nota allo scrivente Consiglio e che lo stesso, attraverso i servizi competenti, è costantemente attivo nella ricerca di nuove strategie atte a gestire l'evolversi della realtà migratoria per impedire il più possibile il verificarsi di situazioni compromettenti per la sicurezza pubblica e sociale del nostro Paese. A questo scopo i diversi servizi cantonali e federali hanno sviluppato buone sinergie che in numerose occasioni permettono di ottenere esiti proficui di controllo. Da ultimo, sono al vaglio ulteriori misure, ragionevoli e razionali, per quanto riguarda il rapporto costi-benefici, atte a contrastare questa problematica. Non si può comunque nascondere che l'ALC e la relativa giurisprudenza sviluppatasi nel corso degli anni pongano forti limiti al margine d'azione delle preposte autorità cantonali dai contorni complessi. Intanto, dopo attenta riflessione, si è deciso di introdurre l'obbligo per i funzionari che gestiscono le pratiche relative ai permessi, di approfondire attraverso ricerche puntuali in siti internet la possibile presenza di notizie riguardanti il coinvolgimento in fatti di rilevanza penale da parte dei richiedenti provenienti da Paesi UE/AELS tali da giustificare la richiesta della produzione della documentazione attestante la propria situazione penale (cfr. anche risposta al quesito 3 dell'interrogazione 3 aprile 2013 n. 69.13 (Matteo Quadranti) dal titolo "Il Dipartimento delle istituzioni è "sollecito"? Forse troppo!").

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 23 ore lavorative.*

Voglia gradire, signora deputata, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch))
- Sezione della popolazione ([di-sp.direzione@ti.ch](mailto:di-sp.direzione@ti.ch))